



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"PAOLO BOSELLI"

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANTARI
LICEO ECONOMICO SOCIALE

Via Raimondo Montecuccoli, 12 – 10121 – TORINO – 011 538883

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - <http://www.istitutoboselli.edu.it>

Circ. n. 150

Prot. 376 del 11/01/2022

Alle Famiglie e agli Studenti
A tutti i docenti e al personale ATA
Alla Vicepresidenza e ai Responsabili di Sede
All'Ufficio Protocollo e Segreteria Didattica
AI DSGA
LORO SEDI
All'Albo e al sito WEB

Oggetto: MISURE di SICUREZZA E CONTRASTO COVID (D.L. n. 17 gennaio 2022 - Nota M.I. n. 14 del 10/01/2022)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Richiamata la propria circolare n. 148 del 09/01/2022 e in esecuzione del D.L. n. 17 gennaio 2022 e della Nota M.I. n. 14 del 10/01/2022

COMUNICA

l'adozione delle seguenti **MISURE** e **DISPOSIZIONI**:

COMUNICAZIONE DELLA POSITIVITA'

Le famiglie, gli studenti maggiorenni e il personale che riscontrano **POSITIVITA'** al COVID o i docenti coordinatori di classe, che siano venuti a conoscenza di positività dei loro studenti, osservano le seguenti indicazioni:

- Comunicano immediatamente al referente COVID (Alaimo To1- Iaria TO2_Venuto TO3- Gioana TO4) o alla Dirigente scolastica o a TOIS052008@istruzione.it, la propria positività. (I docenti venuti a conoscenza di positività di studenti, li invitano ad inoltrare la suddetta comunicazione)
- allegano l'esito del tampone e, se posseduto, il provvedimento di isolamento
- indicano, nella mail, la classe di appartenenza e l'ultimo giorno di presenza a scuola
- segnalano se hanno sintomi o se asintomatici (febbre-tosse-mal di gola - perdita del gusto-altro)



il Dirigente venuto a conoscenza di un caso di positività (direttamente o tramite le altre figure preposte):

invia una comunicazione alle famiglie e agli studenti sulla base delle situazioni di positività verificatesi a scuola:


a) un solo caso positivo

b) due casi positivi


c) tre o più casi positivi

Nel caso di situazione di autosorveglianza per contatto con positivo, si raccomanda di non consumare pasti e bevande in classe (in quanto non si può abbassare la mascherina), salvo che non si stia seduti al posto, a distanza di due metri dagli altri e con adeguata aerazione

A) Nel caso in cui si verifichi un solo caso positivo in una classe:



B) Nel caso in cui si verifichino due positivi in una classe si adottano misure differenziate in base allo stato vaccinale



In particolare, nel caso di **DUE POSITIVI**, gli alunni che:

- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose)
- o che siano guariti, **da meno di centoventi giorni**
- o
- coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo


- attività didattica in presenza si svolge con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.


hanno la possibilità i frequentare in presenza solo se risultino in possesso dei seguenti REQUISITI

Green Pass e/o altra idonea certificazione, da esibire in modalità digitale o cartacea, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni.

C) Nel caso in cui si verificano **tre casi positivi o più in una classe**



Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021



Che cos'è l'auto-sorveglianza:

L'auto-sorveglianza prevede: obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SarsCov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. (Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021).

Il tampone per uscire dall'auto-sorveglianza dopo 5 giorni dal contatto NON è necessario per chi rimane asintomatico.



(*) Cosa si intende per Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Riferimenti normativi

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). **NOTA Ministero Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 prot. n. 1782** *“nuove modalità gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”*

Nota Ministeriale n. 14 del 10/01/2022 *relativa a “verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”.*

La Dirigente Scolastica Adriana Ciaravella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993